

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigua, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Campania.

9/4979/64. Leoni.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel mo-

mento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigua, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Puglia.

9/4979/65. Lolli.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con

modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Basilicata.

9/4979/66. Lucà.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e

alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Calabria.

9/4979/**67**. Lucidi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Sicilia.

9/4979/**68**. Lulli.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le

adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 relativamente alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, poste in essere nella regione Sardegna.

9/4979/**69**. Lumia.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato

ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio, ma conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 269 del 2003.

9/4979/**70**. Luongo.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e

induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di ristrutturazione edilizia come definite dell'articolo 3, comma 1, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 realizzate in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio.

9/4979/71. Magnolfi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più

perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera *c*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444.

9/4979/72. Mancini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di

tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

a fornire al Parlamento, nel più breve tempo possibile, un'esaustiva relazione concernente tutte le attività fin qui poste in essere al fine di dare attuazione al programma di messa in sicurezza del territorio nazionale, avuto particolare riguardo a quanta parte delle risorse di cui al succitato comma 10 dell'articolo 32 siano state destinate alle aree insulari del nostro paese.

9/4979/**73**. Manzini.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, san-

cisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Piemonte.

9/4979/**74**. Maran.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c)

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Valle d'Aosta.

9/4979/75. Paola Mariani.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Piemonte.

9/4979/**76**. Raffaella Mariani.

La Camera,

premesso che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle en-

trate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Trentino-Alto Adige.

9/4979/**77**. Mariotti.

La Camera,

premesso che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori

abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Veneto.

9/4979/**78**. Marone.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più

perniciosa, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Friuli-Venezia Giulia.

9/4979/**79**. Martella.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno

inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Liguria.

9/4979/80. Maurandi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre

2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Emilia-Romagna.

9/4979/81. Mazzarello.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c)

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Toscana.

9/4979/82. Melandri.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Umbria.

9/4979/**83**. Minniti.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle en-

trate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Marche.

9/4979/**84**. Montecchi.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori

abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigualmente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Lazio.

9/4979/**85**. Motta.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31

marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambigualmente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Abruzzi.

9/4979/**86**. Nannicini.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione

della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Molise.

9/4979/87. Nieddu.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modifi-

cazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Campania.

9/4979/88. Nigra.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c)

del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Puglia.

9/4979/89. Oliverio.

La Camera,

premessi che:

l'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle entrate erariali, dall'altro afferma che «ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato»;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza nu-

merica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Basilicata.

9/4979/90. Olivieri.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori abusi oggi commessi potranno sempre essere sanati in futuro con ulteriori provvedimenti di proroga;

la relazione governativa al disegno di legge, ambiguamente, se da un lato ammette che non si è ancora a conoscenza né dei dati precisi concernenti le domande presentate, né dell'ammontare delle en-

trate erariali, dall'altro afferma che « ciò nonostante si ha motivo di ritenere che le adesioni alla definizione agevolata siano, allo stato, in numero sensibilmente inferiore, a quello stimato »;

impegna il Governo

ad informare il Parlamento, nel più breve tempo possibile, circa la consistenza numerica delle domande complessivamente presentate entro il 31 marzo 2004 con particolare riferimento alle opere di restauro e risanamento conservativo come definite dall'articolo 3, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, realizzate, in assenza o difformità dal titolo abilitativo edilizio, nella regione Calabria.

9/4979/91. Ottone.

La Camera,

premessi che:

L'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, sancisce l'ennesimo provvedimento di condono edilizio — il terzo in venti anni — incentivando, ancora una volta, il fenomeno dell'abusivismo edilizio, e suscita allarme e preoccupazione sociale nel momento in cui ha rafforzato le aspettative di impunità di tutti coloro che, in violazione della disciplina normativa vigente, hanno inferto danni permanenti all'ambiente e ai beni ambientali e culturali del nostro paese;

la riapertura dei termini ivi previsti, stabilita dal disegno di legge AC 4979, di conversione in legge del decreto legge 31 marzo 2004, n. 82, appare ancora più pernicioso, perché nel posticipare con un provvedimento emergenziale la data di presentazione della domanda dal 3 marzo 2004 al 31 luglio 2004 ingenera l'ulteriore convinzione, sul piano sociale, di una sorta di condono permanentemente aperto, e induce, di fatto, l'aspettativa che ulteriori